SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 223.

Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito nella legge 27 giugno 1942, n. 789, e successive disposizioni di attuazione;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La denunzia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, è obbligatoria anche per gli autoveicoli che, in mancanza di ogni altro elemento relativo all'immatricolazione, debbono

ritenersi, per il tipo e la serie cui appartengono, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1930, nonchè per gli autoveicoli indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, salve le eccezioni stabilite dall'art. 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83.

Sono soggetti altresì a denunzia gli autoveicoli stessi, anche se inefficienti o ridotti allo stato di relitti, e gli organi e parti di essi ancora utilizzabili, comunque detenuti.

Art. 2.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo che precede si applica anche alla denunzia prevista dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, per il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

Art. 3.

La denunzia delle parti di ricambio di cui ai Regi decreti-legge 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, è obbligatoria anche per coloro che ne fanno commercio e per gli esercenti officine di ricostruzione o riparazione di autoveicoli.

I detti commercianti ed esercenti terranno apposito registro di carico e scarico numerato e vidimato dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la scritturazione aggiornata delle compra-vendite effettuate e l'indicazione delle generalità e dei documenti di identificazione dei contraenti.

Il registro dovrà essere esibito in qualsiasi momento a richiesta dei funzionari dell'Ispettorato stesso.

Chiunque contravviene alle disposizioni sulla tenuta e sull'esibizione del registro è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a L. 5000.

Art. 4.

La denunzia di cui all'articolo che precede deve essere compilata in triplice copia e deve specificare il numero delle parti di ricambio, la relativa fabbrica e tipo dell'autoveicolo, e, possibilmente, il numero del catalogo.

Art. 5.

Il termine per la presentazione delle denunzie di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, è prorogato ad un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui in detto articolo devono presentarsi le denunzie prescritte dagli articoli 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, e 1, 2 e 3 del presente decreto.

Art. 6.

L'accertamento dello stato di efficienza e delle condizioni di manutenzione degli autoveicoli denunciati a norma degli articoli 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, e del presente decreto è disposto dal direttore del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione su domanda nella prescritta carta da bollo che gli interessati debbono presentare contemporaneamente alla denunzia.

Per gli autoveicoli suddetti, riconosciuti idonei al traffico, gli Ispettorati compartimentali rilasceranno entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il certificato di approvazione con la seguente annotazione: « Autoveicolo immatricolato (o costruito) anteriormente al 1° gennaio 1930, riconosciuto idoneo al traffico ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83 ».

Art. 7.

Trascorso il termine per il rilascio del certificato di approvazione s'intendono revocate di diritto le eventuali licenze di circolazione rilasciate per gli autoveicoli indicati nell'articolo che precede, che non avranno ottenuto il prescritto certificato di approvazione, ed agli stessi viene esteso il divieto di alienazione e trasformazione previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75.

Art. 8.

Gli autoveicoli non riconosciuti idonei al traffico e quelli in istato di relitti e gli organi e materiali cui è esteso l'obbligo di denunzia ai termini degli articoli 1 e 2 del presente decreto devono essere tenuti a disposizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che è facultato a richiederne la requisizione per uso industriale o per qualsiasi altro uso a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, restandone i detentori depositari con tutti gli obblighi e a tutti gli effetti di legge.

Art. 9.

Ogni disposizione in contrasto col presente decreto si intende abrogata.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - con effetto dal 16 maggio 1944 per la proroga dei termini.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — CASATI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro I.G.M.T.C. n. 1, foglio n. 11. — CASABURI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224.

Abolizione della pena di morte nel Codice penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Codice penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo.

Nel caso preveduto nell'art. 72, 1° comma, del Codice penale il condannato all'ergastolo, a termine del comma precedente, non può essere ammesso al lavoro all'aperto prima che abbia scontato almeno un anno di pena.

Nulla è innovato alle disposizioni dei Codici penali militari e del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 179. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 225.

Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, convertito nella legge 11 dicembre 1933, n. 34;
Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1004, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2409;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro:
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I generali di Armata aerea, trattenuti nei ruoli del servizio permanente effettivo oltre il cinquantacinquesimo anno di età, in base a leggi speciali, sono, in deroga alle leggi stesse, tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e collocati a riposo col trattamento economico inerente a tale posizione.

Sono esonerati, altresì, dal servizio permanente effettivo e collocati a riposo col trattamento economico inerente a tale posizione i generali di Armata aerea ed i generali di Squadra designati di Armata aerea, che, data la situazione attuale, non possono trovare utile impiego.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Riposi militari e Corpi armati n. 61, foglio n. 367. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1944, n. 226.

Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni è soppresso.

Le facoltà e le attribuzioni spettanti al predetto Ispettorato passano alla competenza del Ministero del tesoro.

Le facoltà e le attribuzioni che le disposizioni predette demandano al Comitato dei Ministri, al Capo del Governo ed al Capo dell'Ispettorato sono devolute al Ministro per il tesoro.

Art. 2.

La vigilanza sulle aziende di credito di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, è delegata alla Banca d'Italia che la eserciterà a mezzo del proprio personale tecnico, salva sempre la facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, nei casi in cui lo riterrà opportuno, dirette ispezioni avvalendosi del personale proprio.

I funzionari della Banca d'Italia nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sono considerati pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 3.

Con decreti Luogotenenziali sarà provveduto a quanto occorra per l'organizzazione e per il funzionamento presso il Ministero del tesoro del servizio relativo all'espletamento delle facoltà ed attribuzioni devolute al Ministero stesso ai sensi dell'art. 1.

A tale servizio saranno aggregati un funzionario delegato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro e un altro delegato dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 4.

I provvedimenti legislativi regolamentari e ministeriali riguardanti l'organizzazione, l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi amministrativi e dei dirigenti delle aziende ed istituti di credito, la cui attività ricada anche nella sfera di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero dell'industria, commercio e lavoro o di altri ministeri, saranno promossi dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri di detti dicasteri.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 143. — EMANUEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 60 del 26 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 30 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 AGOSTO 1944, N. 211.
Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 AGOSTO 1944, N. 212.
Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 61 del 28 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.